

## ALLEGATO "C"

### AL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE RAS TUTELA GIUDIZIARIA SPA

(7 settembre 2006)

### REGOLE DI COMPORTAMENTO dei componenti gli organi sociali e dei dipendenti del gruppo Allianz S.p.A. che operano in settori di particolare delicatezza

#### Premessa

Le presenti Regole di comportamento sono dirette ai dipendenti della Allianz S.p.A. e delle società controllate dalla Allianz S.p.A. i quali operano in settori ("*highly sensitive areas*") nel cui ambito si intrattengono, con clientela esterna al gruppo, rapporti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari e/o nel cui ambito si può comunque disporre di informazioni privilegiate o confidenziali, come nel seguito definite.

Ove applicabili, le norme valgono anche per i componenti degli organi amministrativi e di controllo nonché per eventuali collaboratori.

La finalità delle presenti Regole è quella di prevenire i casi di pregiudizio per l'azienda e per il gruppo, nonché per la clientela e per gli stessi soggetti sopra richiamati, che potrebbero derivare da comportamenti non appropriati da parte di questi ultimi e che potrebbero risultare di nocimento anche solo in termini di immagine e di credibilità del gruppo e dei suoi esponenti sul mercato.

Ras Tutela Giudiziaria, in qualità di Società rientrante nel Gruppo Allianz S.p.A., in quanto posseduta al 100% da Ras, recepisce le regole diramate dalla Capogruppo: pertanto le regole contenute nel presente documento sono applicabili anche a Ras Tutela Giudiziaria.

#### 1. Obbligo di riservatezza ed uso di informazioni privilegiate

Ai sensi della normativa *insider trading*, i soggetti richiamati in Premessa che possono disporre di informazioni privilegiate, cioè informazioni - non rese pubbliche e che riguardano uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari - che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi (informazioni cosiddette *price sensitive*) sono obbligati:

- a non comunicare tali informazioni ad altri soggetti, se non nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni (*distribution prohibition*);

- a non compiere operazioni personali sugli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono (*trading prohibition*)
- a non utilizzare, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, tali informazioni per raccomandare a terzi operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono (*recommendation prohibition*), oppure per finalità estranee all'attività professionale.

Ai soggetti destinatari è altresì vietato porre in essere operazioni su strumenti finanziari di emittenti inclusi nelle segnalazioni che la Funzione Compliance Allianz S.p.A. effettua con riferimento alla normativa *insider trading*.

In caso vengano contestati all'azienda asseriti comportamenti in violazione della normativa *insider trading*, è fatto obbligo ai dipendenti di fornire all'azienda le informazioni e gli eventuali documenti necessari o utili per consentire all'azienda stessa di verificare se, direttamente o indirettamente, siano stati posti in essere comportamenti della specie.

## **2. Obbligo di riservatezza ed uso di informazioni confidenziali**

I soggetti che acquisiscono informazioni aventi carattere confidenziale, ancorché non *price sensitive*, dalla clientela o dalle controparti o comunque ne dispongano a motivo della loro funzione, sono obbligati:

- a non comunicare tali informazioni ad altri soggetti, se non nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni (*distribution prohibition*);
- a non compiere operazioni personali sugli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono (*trading prohibition*)
- a non utilizzare, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, tali informazioni per raccomandare a terzi operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono (*recommendation prohibition*), oppure per finalità estranee all'attività professionale.

I soggetti che, su mandato della Ras Tutela Giudiziaria o di altra società del gruppo, ricoprono incarichi presso enti o società anche non del gruppo e che, in ragione di tale loro ufficio, dispongano di notizie confidenziali, ancorché non *price sensitive*, non possono compiere operazioni sugli strumenti finanziari degli enti e delle società interessate qualora ciò possa procurare pregiudizio all'azienda o al gruppo Allianz S.p.A..

Eventuali deroghe a quanto sopra potranno essere richieste alla Funzione Compliance Allianz S.p.A..

## **3. Operazioni personali aventi ad oggetto strumenti finanziari**

Ai fini delle presenti Regole di comportamento, per operazioni personali si intendono le operazioni che i soggetti richiamati in premessa pongono in essere al di fuori della propria attività professionale su strumenti finanziari (come definiti nel D.Lgs. 24.2.1998 n. 58). Rientrano tra le operazioni personali quelle effettuate in nome e per conto proprio oppure in nome proprio e per conto di terzi oppure per interposta persona.

A ciascuno dei soggetti richiamati in premessa sono vietate le seguenti operazioni:

- operazioni personali nelle quali il soggetto abbia un interesse proprio in conflitto con quello dei clienti o dell'azienda;
- operazioni personali in contropartita con i clienti o con l'azienda;
- operazioni personali di partecipazione ad operazioni dei clienti o dell'azienda (ad esempio, concludendole a proprio nome o utilizzando propri conti o depositi);
- operazioni personali replicative di operazioni dei clienti o dell'azienda (*front running* o *parallel running*).

Fermo restando quanto prescritto ai precedenti paragrafi, ai soggetti richiamati in premessa è vietato compiere operazioni personali su strumenti finanziari aventi carattere tale da compromettere il corretto e professionale svolgimento ed adempimento delle proprie mansioni nell'interesse della clientela e dell'azienda e comunque esporre l'azienda o il gruppo ad eventuali pregiudizi, come esposto in premessa.

A titolo esemplificativo, sono vietate - ove ricorrano le condizioni di cui sopra - le operazioni personali su strumenti finanziari effettuate con frequenza e/o modalità di esecuzione e/o su tipologie di strumenti tali da evidenziare una finalità speculativa diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale, nonché le operazioni personali di compravendita di strumenti finanziari effettuate in giornata oppure non su basi attive o entro linee di credito esistenti oppure, infine, a condizioni non di mercato.

Nei casi in cui vi sia il rischio di pregiudizi per l'azienda o per il gruppo, i soggetti richiederanno all'azienda (Funzione Compliance Allianz S.p.A.) la previa autorizzazione al compimento delle operazioni personali su strumenti finanziari.

#### **4. Blocking period**

Allo scopo di prevenire ipotesi di utilizzo improprio di informazioni privilegiate e di conseguente pregiudizio per la Società e per gli stessi soggetti, alle persone di cui alla Premessa è fatto divieto di compiere le operazioni sugli strumenti finanziari nel seguito precisate nei seguenti periodi:

- 40 giorni precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione Allianz S.p.A. che rende pubblici i primi risultati di ogni esercizio;
- 15 giorni precedenti le riunioni dei Consigli di Amministrazione Allianz S.p.A. che rendono pubblici i progetti dei bilanci di esercizio nonché i risultati delle Relazioni semestrali e trimestrali.

Al mercato ed ai soggetti richiamati in Premessa vengono comunicate, in anticipo, le date programmate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui sopra.

I suddetti *blocking period* terminano con la diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese pubbliche le informazioni sopra descritte.

I periodi di divieto valgono per le operazioni aventi ad oggetto:

- strumenti finanziari quotati emessi dalla Allianz S.p.A.;
- strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere strumenti finanziari quotati emessi dalla Allianz S.p.A.;
- strumenti finanziari derivati, nonché *covered warrant*, aventi come attività sottostante strumenti finanziari quotati emessi dalla Allianz S.p.A., anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di *stock-option* o di *stock-grant* della Società, ferma restando la proibizione di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati *blocking period*.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dai competenti organi amministrativi della Società.

## **5. Procure o incarichi conferiti da terzi**

Ai soggetti richiamati in premessa è fatto divieto di accettare procure o incarichi da parte di terzi ai fini della stipulazione di contratti o dell'effettuazione di operazioni su strumenti finanziari.

Il divieto di cui sopra non si applica qualora l'investitore sia coniuge o convivente, parente o affine sino al quarto grado del procuratore o dell'incaricato.

Eventuali deroghe a quanto sopra potranno essere richieste alla Funzione Compliance Allianz S.p.A..

## **6. Divieto di ricevere utilità da terzi**

Al fine di evitare pregiudizi ai clienti ed all'azienda, ai soggetti richiamati in premessa è vietato accettare da terzi omaggi o utilità che, in ragione della natura o dell'entità, possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi della clientela o della società.

## **7. Obbligo di informazione e cooperazione**

La Funzione Compliance Allianz S.p.A. tiene evidenza dei nominativi dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate di cui sopra.

Il dipendente, a richiesta della Funzione Compliance Allianz S.p.A., è tenuto a rilasciare una dichiarazione firmata nella quale attesti se egli abbia fatto o meno operazioni, presso qualunque banca o intermediario, in Italia e/o all'estero, su specifici strumenti finanziari, individuati dalla suddetta funzione, e da questa ritenuti rilevanti ai fini del rispetto delle normative vigenti (quali quella *insider trading*) e/o delle presenti regole e/o di eventuale utilizzo di informazioni privilegiate o confidenziali.

## **8. Inosservanza delle regole di comportamento**

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti sopra previsti potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni, anche disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

## **9. Divulgazione delle Regole di comportamento**

Il presente complesso di Regole di comportamento è portato a conoscenza dei soggetti di cui alla premessa.